

**COMUNE DI ARADEO**

Provincia di Lecce

AREA "1" – AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**
IL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 206 del 01-12-2021

Reg. Gen. N. 445 del 02-12-2021

OGGETTO:	ART. 67 CCNL 21.05.2018 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE". COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di dicembre, nel proprio ufficio, il Sig. Gianni COLAZZO, nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in esecuzione all'art. 107 del Tuel 267/2000 ed al decreto del Sindaco n. 9 del 20.11.2019, ha adottato la seguente determinazione.

Su detta determinazione hanno formulato i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE EX ART. 151, D. Lgs. 267/2000:

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000, ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Aradeo, 02-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Gianni COLAZZO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- ĩ l'attuale struttura organizzativa e l'organigramma del Comune di Aradeo;
- ĩ il Decreto Sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto Funzionario, le funzioni di Posizione Organizzativa di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ĩ il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- ĩ il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- ĩ lo Statuto Comunale;
- ĩ il Regolamento di contabilità;
- ĩ il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che:

- ĩ il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- ĩ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- ĩ le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- ĩ le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate, in modo esclusivo, dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A) **IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017**, come certificato dal collegio dei revisori;
 - B) **RISORSE STABILI** (commi 1 e 2) inserite nel fondo dal 2018, che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, quindi, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - C) **RISORSE VARIABILI** (commi 3, 4, 5 e 6) che presentano la caratteristica della «eventualità e variabilità» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa.

Visto l'art. 40, comma 3 *quinquies*, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa.

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557 *quater* e 562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- ĩ l'art. 9, comma 2 *bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- ĩ l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato».

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede che «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27 aprile 2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: «Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020».

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 8 giugno 2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31 dicembre 2018.

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di *part time*), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n. 179877 del 1 settembre 2020, inferiore a quello presente alla data del 31 dicembre 2018.

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite *ex art.* 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento e rimane, pertanto, determinato nel suo originario importo di Euro 232.505,00.

Considerato che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D.L. 34/2019, è necessario procedere ad una decurtazione tecnica al fondo per le risorse decentrate pari a Euro 14.914,33.

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è dunque composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 184.221,00;

altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

- i lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 2015. Tale incremento stabile è decorso dal 1 gennaio 2019, per un importo complessivo di € 3.660,82;
- i lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali di € 3.251,30;
- i lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità di € 13.937,90.

Atteso che, per effetto di quanto sopra, l'importo del fondo anno 2021, parte stabile, ammonta a € 198.158,90 al netto della decurtazione stabile di € 11.741,00 prevista dall'art. 9, comma 2 *bis*, della Legge n. 122/2010.

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21 maggio 2018:

- ï art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente di € 976,43;
- ï art. 67, comma 3, lettera c): compensi ISTAT di € 603,90.

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- ï incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016: € 45.813,00.

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 – parte variabile – ammonta a € 51.888,46.

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Sono esclusi dal predetto limite, tra l'altro:

- ï gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- ï gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2015);
- ï gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017.

Preso atto, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e, tra queste, la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Dato atto che le somme destinate al finanziamento della retribuzione di Posizione e risultato per il personale incaricato di Posizione Organizzativa il limite anno 2016 è pari a € 60.025,00, incrementato con l'utilizzo della capacità assunzionale con Delibera Giunta Comunale n. 115/2019 per € 33.288,00, per un totale di € 93.313,00.

Dato atto, quindi, che la costituzione del fondo risorse decentrate potrà essere integrata, anche ai fini della verifica dei limiti di cui al più volte richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016, adeguato a quanto disposto dall'art. 33 del D.L. 34/2019.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 230.304,15 (già al netto delle decurtazioni di Legge) come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 562, della Legge n. 296/2006.

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- ï € 72.633,19 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- ï € 13.388,98 per indennità di comparto (quota a carico fondo);
- ï € 45.813,00 per incentivi per funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- ï € 603,90 per compensi ISTAT ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016-2018.

Rilevato che, per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 97.865,08.

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019-2021.

Considerato che:

- ī in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, avente a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- ī il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U., al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione.

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito.

Visto l'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Dato atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 230.304,15 come da allegato alla presente Determinazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
3. Di applicare la decurtazione di € 14.914,33 in relazione a quanto stabilito dall'art. 33 del D.L. 34/2019.
4. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
5. Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura sul capitolo 2163-0 del bilancio 2021, afferenti la spesa del personale.
6. Di dare atto che il fondo destinato per il finanziamento della retribuzione di posizione e per l'indennità di risultato delle posizioni organizzative è pari, per l'anno 2021, a € 93.313,00 di cui € 60.025,00 e € 33.288,00 al fuori del limite anno e trova copertura sul capitolo 2163-5 di pertinenza della spesa del personale (macro aggregato 01) del bilancio 2021.
7. Di dare atto che il fondo destinato per il finanziamento della retribuzione del lavoro straordinario è pari a € 7.520,00 e trova copertura sul capitolo 2163-3 di pertinenza della spesa del personale del bilancio 2021.

8. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.
9. Di trasmettere la presente al Revisore Unico dei Conti per la relativa certificazione.
10. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
12. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.
13. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Gianni COLAZZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2021 al 17-12-2021

Aradeo lì, 02-12-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Antonio Lagna